

**Comunicazione relativa ai criteri per i CTU che a livello nazionale si devono adottare per confermare e/o selezionare gli esperti che vanno a costituire l'Albo del CTU.**

Si ricorda che la *Riforma Cartabia* (D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.149 che ha integrato il Codice di procedura civile) ha modificato i requisiti per l'iscrizione a tale albo ed ha previsto l'istituzione di un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria.

Si deve specificare che, sia nel D.Lgs. 149/2022 che nel nuovo DM n. 109/2023, sono state individuate ulteriori categorie dell'Albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei cosiddetti «settori di specializzazione» (termine utilizzato qui con accezione che non coincide con, o meglio non si esaurisce nella, specializzazione universitaria) di ciascuna categoria professionale e i requisiti per l'iscrizione all'Albo. Il decreto è vigente dal 26 agosto 2023. Si rimanda pertanto all'Allegato A, contenuto nel sopra citato DM n. 109/2023, che riporta l'elenco delle categorie dell'albo e dei settori di specializzazione.

In base al nuovo DM n. 109/2023 per l'iscrizione all'Albo è necessario il possesso dei seguenti requisiti (ex art. 4):

- a. Iscrizione all'Ordine professionale.
- b. Essere in regola con gli obblighi di formazione continua.
- c. Condotta morale specchiata.
- d. Speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse.
- e. Residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del Tribunale.

Il requisito della *speciale competenza tecnica* sussiste quando, con riferimento alla categoria di riferimento e all'eventuale cd. «settore di specializzazione» l'attività professionale è stata svolta per cinque anni in modo continuativo, oppure quando si è in possesso di: a) «adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari» con 5 anni di iscrizione all'ordine e b) «un adeguato curriculum scientifico» (per esempio, attività di docenza, ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni).

Il Decreto non introduce ulteriori requisiti in relazione a quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dall'art. 15 del Codice di procedura civile (Regio Decreto 18 dicembre 1941 n. 1368) come modificato dalla *Riforma Cartabia* che specifica la speciale competenza tecnica per i professionisti neuropsichiatri e psicologi (stabilita in questi specifici termini: «La speciale competenza tecnica sussiste quando ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti: 1. comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica o nei confronti di minori, 2. possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti

da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali; 3. aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private»).

La *speciale competenza tecnica* è valutata dal «comitato» che è istituito presso ogni Tribunale, presieduto dal Presidente dello stesso Tribunale, e nel quale l'Ordine territorialmente competente è presente con un suo rappresentante.

Il professionista può essere iscritto in più categorie e più settori di specializzazione quando soddisfa i requisiti. Si ricorda che **i professionisti già iscritti negli albi dei CTU mantengono l'iscrizione secondo le modalità stabilite dall'art. 10** («disposizioni transitorie») del Decreto.

L'allegato **A** del DM n. 109/2023 riporta sia l'elenco delle **sette categorie** in cui rientrano le aree per le psicologhe e gli psicologi (adulti, famiglia, minori, organizzazione e lavoro, psicodiagnosi, area psicoterapeutica, area sociale) sia un ampio ventaglio di cd. «settori di specializzazione».

Con questo decreto si riconosce alla professione psicologica la possibilità di intervento su numerose attività che spesso, specie in passato, sono state oggetto di discussione da parte di settori esterni alla professione.

Infatti, entrando nel merito, gli ambiti di attività, oltre alla generale dizione di «psicologia giuridica o forense» per adulti, minori e famiglia, prevedono che le psicologhe e gli psicologi, aventi i requisiti richiesti, possano professionalmente intervenire su: capacità di intendere e di volere (penale e civile) per persone adulte e persone minorenni; capacità di stare in atti; previdenza adulti e minori (indennità di accompagnamento, di frequenza, legge 104, amministrazione di sostegno, ecc.); psicodiagnosi per persone adulte e persone minorenni (diagnosi psicologica, neuropsicologica, ecc.); valutazione del danno per persone adulte e persone minorenni; psicologia delle relazioni-famiglia (separazioni/divorzi, affidamento, ecc.); valutazione capacità genitoriali, persone minorenni e psicologia dell'età evolutiva (valutazioni capacità di discernimento in ambito civile, testimoniali in ambito penale, ecc.); psicologia del lavoro (mobbing, stress lavoro correlato, ecc.).

Cf. [Gazzetta ufficiale](#)

**Per ulteriori informazioni** si rimanda alle Note CNOP:

▪ 18.08.23:

<https://www.psy.it/nuovi-criteri-albo-ctu-pubblicato-il-decreto-attuativo-dellariforma-cartabia-dm-n-109-del-04-08-2023-riconosciuti-gli-ambiti-di-attivita-dellaprofessione-psicologica/>

▪ 14.10.23: (<https://www.psy.it/albo-dei-ctu/>).

Il CNOP si è attivato per dare mandato al Comitato e al Coordinamento per la *Psicologia Giuridica nazionale*, che vede la presenza di rappresentanti di tutti i Consigli territoriali, di redigere una proposta di *linee di indirizzo* per la definizione dei criteri necessari alla valutazione delle domande



delle iscritte e degli iscritti da parte dei Comitati presso i Tribunali, nei quali è prevista la presenza di un rappresentante dell'Ordine territorialmente competente.

Il Tavolo di coordinamento nazionale per la Psicologia Giuridica sta lavorando a stilare *linee di indirizzo* omogenee per la valutazione dei titoli, che saranno rese note non appena disponibili.